

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro  
Titolo V - Delle società**

### **Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo**

Eseguito quanto è prescritto nell'[articolo precedente](#), gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'[articolo 2330](#) .